



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 Del 06-11-18

Oggetto:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. PROV=VEDIMENTI.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	P
FANTUZI FABRIZIO	P	MARINI MAURILIO	P
IONNI ELISA	A	DI MARZI GIOVANNI	P
FELICIANI MAURIZIO	P	GIORGI AMBRA	P
ALLEVI NEVER	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor **DOTT. STANGONI SANTE** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE** Signor **DOTT. SSA FERRETTI SIMONA**. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Illustra la proposta di Deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario, Dott. Pietro Fiscaletti. Precisa che si tratta di atto obbligatorio. Fa riferimento alle partecipazioni detenute dall'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il Dlgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le

quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Dato atto che l'Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 27/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, decidendo per il mantenimento di tutte quelle detenute senza alcuna alienazione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 27/09/2018 avente ad oggetto: *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Presa d'atto e adozione trasmissione all'organo consiliare.”*, con la quale si è provveduto:

“..... *omissis*

- *di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017 dalla quale si evince l'attuazione di quanto disposto con la revisione straordinaria delle partecipate approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2017, non risultando necessario pertanto il suo adeguamento e confermando quindi le partecipazioni dell'Ente come da allegato A alla presente deliberazione (che stante l'invarianza con le schede già comunicate alla Cdc ed al Mef per l'anno 2017 è composto esclusivamente dalla sezione 02 di quelle già inoltrate), che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta specifica del “piano operativo di razionalizzazione” per l'anno 2018;*
 - *di dar mandato al Servizio competente di predisporre la proposta di deliberazione per sottoporla al Consiglio Comunale, per la sua approvazione;*
 - *di dare atto che questa deliberazione quando sarà approvato il piano dal Consiglio Comunale, sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.*
- ... *omissis* “;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun

aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, integralmente confermativo di quanto rilevato dal piano 2017, già comunicate alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e senza alcuna modifica per l'anno 2018;

Dato atto quindi che non risulta necessario nessun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017 e che l'allegato A, stante l'assenza di modifiche al piano adottato per l'anno 2017, è composto esclusivamente dalla sezione 02 delle schede già inoltrate;

Tenuto conto del fatto che il presente atto, proponendo in linea d'indirizzo la permanenza delle partecipazioni detenute, senza alcuna cessazione né variazione nella modalità dei servizi resi, non abbisogna del parere del Revisore dei Conti ed art. 239 del Dlgs. 267/00 e s.m.i., ma a cui comunque viene inoltrato per opportuna norma e conoscenza

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 del Dlgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 del Dlgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017 e confermando quindi le partecipazioni dell'Ente come da allegato A alla presente deliberazione (che stante l'invarianza con le schede già comunicate alla Cdc ed al Mef per l'anno 2017 è composto esclusivamente dalla sezione 02 di quelle già inoltrate), che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta specifica del "piano operativo di razionalizzazione" per l'anno 2018, prendendo pertanto atto di quanto adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 189 del 27/09/2018;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà e adatterà il presente piano entro il 30/09/2019, con apposita deliberazione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, Dlgs. n. 267/2000.

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Responsabile Servizio Segreteria Amministrativo-Segretario Comunale
Dott.ssa Ferretti Simona

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Personale - Tributi – Legale - Servizi Sociali
Dott. Pietro Fiscaletti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA